

IL DIRITTO COME "SCIENZA DI MEZZO"

STUDI IN ONORE DI
MARIO TEDESCHI

a cura di
Maria d'Arienzo

Introduzione
Francesco Paolo Casavola

Presentazione biografica
Antonio Fuccillo

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

1

IL DIRITTO COME
“SCIENZA DI MEZZO”

STUDI IN ONORE DI
MARIO TEDESCHI

a cura di
Maria d'Arienzo

Introduzione
Francesco Paolo Casavola

Presentazione biografica
Antonio Fuccillo

Volume I

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Feudalità e giuspatronato gentilizio nella Sicilia del XVII secolo: nuovi apporti archivistici

ANTONIO INGOGLIA

SOMMARIO: 1. *Premessa. La colonizzazione feudale nell'epoca di Filippo III ed il ruolo del patriziato siculo* - 2. *Una testimonianza d'archivio sulla fondazione dei patronati gentilizi nei nuovi feudi* - 3. (Segue): *la successione «tam virorum quam foeminarum» nel giuspatronato e l'esercizio al femminile di funzioni circa sacra* - 4. *Cenni conclusivi sul rilievo storiografico del documento esaminato*

«Per il retto governo deli vassalli special cura si dee prestar alla buona amministrazione della giustizia, ma similmente a quello che appartiene alla salute dell'anime» (*)

1. *Premessa. La colonizzazione feudale nell'epoca di Filippo III ed il ruolo del patriziato siculo.*

Le testimonianze d'archivio sul giuspatronato gentilizio in Sicilia, alquanto limitate tra l'XI e il XVI secolo, si fanno invece più numerose dalla prima metà del XVII secolo e rivelano un ampio ricorso al detto istituto per tutta l'epoca di Filippo III¹. A fornire le basi di tale

^{*} C.M. CARAFA BRANCIFORTE, *Ordini, Pandette e Costituzioni d'osservarsi negli Stati di Butera, Mazzarino, Niscemi, Barrafranca, Occhialà, Militello etc. per la retta amministrazione della giustizia*, Rummolo, Palermo, 1686, p. 4.

¹ L'archivio ecclesiastico che ha restituito il maggior numero di *bolle* concernenti il patronato laicale nel corso del '600 è quello del vescovado di Mazara del Vallo, il quale custodisce documenti riguardanti il territorio dell'intera Sicilia occidentale. La giurisdizione del detto vescovado, istituito dal conte Ruggero, si estendeva infatti sino al 1844 a tutta la provincia di Trapani e a buona parte della provincia di Palermo ed il suo patrimonio documentario, uno dei più cospicui in assoluto, consiste in circa 3500 unità

singolare incremento è il fenomeno ben noto della colonizzazione che interessò i domini occidentali dell'Isola proprio sotto il suo regno e che spinse il patriziato locale a fondare un centinaio di nuove città e centri feudali, in cui occorreva allestire, tra l'altro, templi e altri luoghi di culto adeguati alle esigenze religiose dei coloni². Erano questi nuovi feudatari infatti a farsi carico dell'erezione nei centri da loro recentemente fondati di chiese e cappelle curate sulle quali dispiegavano una serie di prerogative connesse al giuspatronato che trapassavano per eredità o ad altro titolo ai loro successori³.

archivistiche tra cui, oltre alle predette *bolle*, si annoverano *rolli* ed altri manoscritti di particolare pregio storico.

² Come riferisce G. DENTICI (*Sulla colonizzazione in Sicilia nel XVII secolo*, in "Il circolo giuridico "L. Sampolo", XLIII, 1980, p.167) la maggior parte di tali nuovi centri abitativi sorse proprio "nel Val di Mazara, ossia in quel vasto territorio corrispondente alle attuali province di Palermo, Trapani ed Agrigento". Sul punto v. anche L. PINZARRONE, *Le fondamenta della nobiltà. La colonizzazione della Milicia e la nascita di Altavilla nel XVII secolo*, in *Mediterranea. Ricerca storica*, 19, 2010, p. 253, secondo cui "nel corso di questi sessant'anni sorsero, soprattutto nella zona occidentale (Val di Mazara) e meridionale (Val di Noto) dell'isola, circa 120 città feudali". Per lo studio generale di tale complessa opera di feodalizzazione si v., in particolare, A. GARUFI, *Patti agrari e comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia. Dallo scorcio del secolo XI agli albori del Settecento*, in *Archivio storico siciliano*, vol. III, p.II, 1947, p. 60 ss.; G. SALVIOLI, *Le colonizzazioni in Sicilia tra XVI e XVII secolo*, in *Vierteljahrschrift für sozial und Wirtschaftsgeschichte*, I, 1903, p. 65 ss.; F. RENDA, *Baroni e riformatori in Sicilia sotto il ministero Caracciolo (1786-1789)*, La Libra, Messina, 1974, specialmente, p. 54 ss.; M. VERGA, *La "Sicilia dei feudi" o "Sicilia dei grani" dalle "Wüstungen" alla colonizzazione interna*, in *Società e storia*, 1978, 3, p. 563 ss.; M. RENDA, *I nuovi insediamenti nel '600 siciliano. Genesi e sviluppo di un comune (Cattolica Eraclea)*, in *Archivio storico per la Sicilia orientale*, LXXII, I-II, 1976, p. 60 ss.; T. DAVIES, *La colonizzazione feudale della Sicilia nella prima età moderna*, in *Insedimenti e territori*, a cura di C. DE SETA, in *Storia d'Italia, Annali* 8, Torino, 1985, p.417 ss.; L. PINZARRONE, *Tra feudo e demanio. La politica delle fondazioni nella Sicilia del XVII secolo*, in A. CASAMENTO, *Atlante delle città fondate in Italia dal tardomedioevo al Novecento*, Kappa, Roma, 2013, p. 127 ss.

³ In generale, circa la legislazione *ante Codicem* sul patronato laicale, ereditario e gentilizio cfr., F.L. FERRARIS, *Juspatronatus, Prompta bibliotheca canonica*, t. IV, Storti, Venezia, 1772, p. 499; C. GAGLIARDI, *Commentarium de iure patronatus, Raymundi*, Napoli, 1850, p. 25 ss.; A. SANGUINETTI, *Juris ecclesiastici privati, Institutiones ad decretalium enarratione Mordinatae*, De Propaganda Fide, Roma, 1884, p. 203; D. SCHIAPPOLI, *Manuale del Diritto ecclesiastico*, Pierro, Torino, 1902, p. 125 ss.; nonché, M. PISTOCCHI, *De re beneficiis iuxta canones*, Marietti, Torino, 1928, pp. 257-263; F. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, t. II, *De personis*, PUG, Roma, 1928, p. 287 ss.; D. MUNERATI, *Juris ecclesiastici publici et privati*, Roma, 1929, p. 261 ss.; F. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*,

Volendo interrogarsi sui fattori che determinarono la spinta colonizzatrice, caratterizzata da un incedere progressivo ma costante, è necessario rilevare che essa non appare riconducibile ad un'unica causa. Gli studi condotti sul versante storico inducono a collegarne l'origine a diversi fattori di più ampia portata che riguardarono il XVII secolo. Al notevole aumento demografico, con la conseguente mobilità interna della popolazione isolana, va poi aggiunto uno specifico interesse economico della Corona la quale, a fronte di rilevanti esigenze finanziarie, fu indotta a rinsanguare l'erario mediante la concessione, dietro congruo corrispettivo, di titoli nobiliari che "comportavano l'obbligo per il nuovo titolato di fondare un paese entro un determinato periodo di tempo"⁴.

Come si capisce da questi brevi riferimenti il fenomeno della fondazione dei nuovi feudi va situato dunque in un contesto assai complesso, nel quale si incrociano dinamiche sociali riguardanti i flussi demografici ed economiche legate alle ristrettezze di bilancio che costrinsero i sovrani asburgici alla incessante ricerca di nuove e continue entrate. Quest'ultimo punto può essere meglio spiegato con riferimento al notevole esborso cui la Spagna imperiale fu costretta per sostenere i diversi fronti di guerra nei quali risultava impegnata. Si è notato, infatti, che "allo scoppio della guerra dei Trent'anni all'Isola fu richiesto l'invio di 6.000 uomini e un *socorro* di un milione di scudi", onde si rese necessario inviare "in più rate" il detto tributo ricorrendo peraltro "all'inasprimento fiscale e alla vendita massiccia di rendite, titoli nobiliari, privilegi e uffici"⁵.

PUG, Roma, 1939, p. 616 ss.; P.G. CARON, *Patronato ecclesiastico*, in *Nov.Dig.it.*, XII, Utet, Torino, p. 699 ss.; A. SINI, *Giuspatronato*, in *Enc. Dir.*, XIX, Giuffrè, Milano, p. 525 ss.; P. COLELLA, *Patronato (diritti di)*, in *Enc.giur.*, XXII, Treccani, Milano, 1990, p. 524 ss. Per la storia di tale istituto cfr., da ultimo, G. GRECO, *I giuspatronati laicali nell'età moderna, La chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. CHITTOLINI-G. MICCOLI, *Storia d'Italia. Annali*, 9, Torino 1986, p. 533 ss.; nonché J. MIÑAMBRES, *La presentazione canonica, Collaborazione nella provvista degli uffici ecclesiastici*, Giuffrè, Roma, 2000, p. 7 ss.

⁴ Così, G. DENTICI, *Sulla colonizzazione in Sicilia nel XVII secolo*, cit., p. 181.

⁵ L. PINZARRONE, *Tra feudo e demanio. La politica delle fondazioni nella Sicilia del XVII secolo*, cit., p. 127 ss. La tendenza in esame corrisponde altresì ad un vezzo tipico dello Stato assolutista rintracciabile in quasi tutte le compagini europee, onde la vendita e la conseguente inflazione dei titoli e degli onori, dato «il generale incremento

Accanto ai motivi di carattere generale che dovettero presiedere alla nascita dei feudi, furono determinanti anche altre cause legate agli attori locali i quali vedevano nella prassi della cessione dei titoli una corsia preferenziale alla propria ascesa sociale e politica, dato che al nuovo titolato era consentito non solo l'accesso in Parlamento⁶, ma anche l'attribuzione di diritti signorili e giurisdizionali sui territori e sulla popolazione del feudo che si impegnavano a fondare. Non dobbiamo dimenticare infatti che la concessione della "*licentia populandi seu aedificandi*" – che seguiva l'attribuzione della qualifica nobiliare – si accompagnava per solito anche al privilegio di governare la popolazione vassalla con il potere del *mero e misto imperio* "che non si limitava esclusivamente alle funzioni giudiziarie, ma comprendeva anche quelle amministrative e fiscali"⁷.

Questo aspetto, in particolare, è ben documentato ed è stato ben studiato, per esempio con riferimento alle fonti dell'ordinamento

del *patronage*, [...] può essere considerata parte di quella tendenza ad un uso molto più largo della grazia che connotava la nuova prassi regale caratterizzata dall'affermazione a corte di fazioni egemoni controllate dal favorito o valido di turno» (D. Ligresti, *Centri di potere urbano e monarchia ispanica nella Sicilia del XV-XVII secolo*, in *Centros de poder italianos en la monarquía hispánica (siglos XV-XVIII)*, a cura di J. MARTINEZ MILLAN, M. RIVERO RODRIGUEZ, vol. III, Polifemo, Madrid, 2010, p. 287 ss.).

⁶ La concessione del feudo garantiva il diritto di sedere nella seconda camera del Parlamento, costituita dal braccio militare o baronale. Tale braccio era "il più numeroso e autorevole per rilievo di classe, per dovizie e potere politico; esso comprendeva la sola nobiltà feudale, cioè detentrica di possedimenti fondiari conferite dal sovrano con obbligo di vassallaggio, e *barone* era infatti il massimo titolo dell'ordinamento feudale, col quale venivano intesi i suoi appartenenti, ancorché detentori di altri maggiori titoli nella gerarchia araldica". Ne seguiva che "non tutti i nobili fruivano di una tale prerogativa, ma solo quella di rango feudale, cioè titolare di feudi e vassallaggi; tuttavia essa nel consesso parlamentare rappresentava l'intera nobiltà, anche coloro che erano solo titolati, privi di possessi feudali" (S. DI MATTEO, *Storia dell'antico parlamento di Sicilia (1130-1849)*, Graficreo, Palermo, 2012, p. 40).

⁷ L. PINZARRONE, *Le fondamenta della nobiltà*, cit., p. 255. L'A. osserva al proposito che l'aggiudicazione di un tale potere "era l'elemento che nella Sicilia moderna distingueva il feudatario da un semplice proprietario terriero, poiché gli consentiva un dominio signorile pieno su un territorio e sui suoi abitanti. Le differenze gerarchiche all'interno dell'aristocrazia siciliana si "misuravano" anche in base all'importanza dei feudi e alla tipologia dei poteri di pertinenza del feudatario. Il feudo non era, infatti, soltanto una risorsa economica, ma anche uno "stato" su cui il feudatario esercitava la propria giurisdizione".

fondario, fiscale e giudiziario⁸ dei nuovi feudi. Ma vi sono anche numerose testimonianze relative alla “polizia ecclesiastica” negli insediamenti feudali ed agli istituti giuridici di cui essa si è servita che non hanno tuttavia ancora destato un pari interesse storiografico⁹. Il loro peso, a nostro avviso, risulta invece di capitale importanza, giacchè riguardano aspetti che pure costituivano, come si andrà vedendo, parte integrante della signoria feudale esercitata sui centri di recente popolamento.

In questo senso la prassi relativa alla fondazione dei giuspatronati nei nuovi feudi rappresenta un interessante punto di osservazione per chi voglia rileggere la storia veramente completa del fenomeno della colonizzazione del XVII secolo¹⁰ e porta con sè nuove prospettive di

⁸ Diversi studi riguardano, in particolare, l'esercizio della giurisdizione civile e penale nei nuovi centri feudali, che implicava, tra l'altro, la nomina di giudici ed altri funzionari pubblici in grado di amministrarla. Sul punto cfr., per tutti, R. CANCELILA, *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale*, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, 14, 2008, p. 496 ss.; nonché ID., *Per la retta amministrazione della giustizia. La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna*, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, 16, 2009, p. 316 ss., secondo cui “Il diritto di amministrare la giustizia sui propri vassalli era, in termini politici e sociali, il privilegio sicuramente più rilevante di cui godeva la maggior parte dei feudatari siciliani. Derivava loro dalla concessione del mero e misto imperio: il misto imperio corrispondeva alla bassa giustizia, «cioè [al] diritto di comminare lievi pene corporali infra relegazione e pena pecuniaria fino ad onze quattro», poi sette; mentre il mero imperio consisteva nell'«habere gladii potestatem ad puniendum facinorosos morte, exilio et relegatione».

⁹ Il concetto di “polizia ecclesiastica”, utilizzato sovente per definire l'insieme delle norme adottate dai poteri civili circa l'attività della Chiesa cattolica, assumeva peraltro una ancor più marcata caratura nel Regno di Sicilia dove “gli istituti di controllo sulla Chiesa erano radicati in una plurisecolare tradizione (*ante litteram* giurisdizionalista)”. Così S. Bordonali, *Introduzione*, in G. CATALANO, *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XV e Filippo II (1578-1581)*, rist.an., a cura di M. TEDESCHI, Rubettino, Soveria Mannelli, 2012, p. 273. In tema v. M. TEDESCHI, *Prefazione* a F. VECCHI, *Controversie giurisdizionali nel Portogallo del primo quarto del XVII secolo*, Pellegrini, Cosenza, 2011, p. 7 ss.

¹⁰ Nel nostro stesso senso cfr. V. NAYMO, *Vescovi e giuspatronati laicali nel regno di Napoli: strategie sociali, economiche e familiari delle élites in età moderna*, in *Rivista di storia della chiesa in Italia*, 2013, 2, p. 461, secondo cui lo scarso interesse storiografico per il tema dei giuspatronati laicali, anche per l'età moderna, è forse da ascrivere alla “circostanza che si trattava di un istituto ormai scomparso sotto il fuoco della legislazione civile e in seguito all'evoluzione degli interessi dei ceti dirigenti e della restante parte della società”. Un tale disinteresse “poteva inoltre essere alimentato dal rischio [...] che, in seguito al Concilio Vaticano II, l'eccessiva enfasi conferita ad alcune categorie

ricerca. Ciò tanto più se si considera l'apporto proveniente dalla vasta mole documentaria alla quale si accennava, costituita in gran parte da *bolle* vescovili con cui si riconosceva al feudatario, non senza l'avallo dello stesso governo spagnolo, in cambio dell'impegno finanziario volto a costituire e dotare i benefici ecclesiastici sorti nei nuovi insediamenti, i diritti di designazione e di provvista non solo dei primi beneficiari, ma anche dei successivi, insieme ad altre prerogative di carattere onorifico.

Ciò che, come si vedrà meglio in appresso, traspare in particolare da tali testimonianze di origine ecclesiastica è che, specularmente a quanto si verificava su scala più generale tra i sovrani del tempo in virtù del patronato regio¹¹, il dominio effettivo dei nuovi feudatari sul territorio e sul popolo loro affidato comportava anche l'esercizio del *ius designandi* dei chierici, sia secolari che regolari, preposti all'of-

ecclesiologiche avesse potuto orientare la storiografia cattolica «verso un approccio ecumenico-sociologico», tendenzialmente indifferente nei confronti di istituti giuridici derivanti da «un assetto di potere» (Ivi).

¹¹ Al riguardo, ben nota è la controversia che aveva opposto Alfonso (il Magnanimo) alla Sede apostolica proprio sulla rivendicazione del *patronato regio* in Sicilia e che ebbe termine solo nel 1621, allorchè l'ambasciatore duca di Escalona riuscì a ottenere da Gregorio XV la perpetuità dello «*ius patronatus et presentandi personas idoneas ad cathedrales et metropolitanas ecclesias in Siciliae ultra pharum et Sardiniae regnis [...] aqua cum quem onasteria etiam consistoralia [...] quoties illas et illa quovis modo et ex quocum que etiam Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium personis vacare contingeret*», in favore del re Filippo IV, appena salito al trono. Sulle motivazioni teoriche di queste vicende, cfr., in particolare lo studio di G. CATALANO, *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato*, cit., p. 16 ss.; nonché le puntuali osservazioni di S. BORDONALI, *Introduzione*, Ibid., pp. 269-279. Circa l'ambito di applicazione di tale prerogativa, va ricordato che i benefici ecclesiastici di regio patronato «comprendevano tutti i nove vescovadi dell'isola (dieci con quello di Malta), due quasi-vescovadi e una trentina tra abbazie e priorati concessi in commenda. Tale organizzazione ecclesiastica risaliva in realtà al Duecento e si mantenne pressochè immutata fino all'inizio dell'Ottocento, con le tre sedi arcivescovili di Palermo (con le suffraganee di Agrigento, Mazara e Malta), Messina (suffraganee Cefalù e Patti) e Monreale (suffraganee Catania e Siracusa). I due quasi vescovadi erano l'abbazia di Santa Lucia del Mela (appannaggio del cappellano maggiore del Regno, titolare della giurisdizione sul clero palatino) e l'archimandritato di Messina (monastero-capo delle abbazie di piccoli centri e casali), che ricevettero l'equiparazione alla dignità episcopale tra il 1602 e il 1616, la prima, e nel 1635, il secondo» (F. D'AVENIA, *La chiesa del Re, Monarchia e Papato nella Sicilia spagnola (secc.XVI-XVII)*, Carocci, Roma, 2015, p. 21).

ficiatura dei templi e delle altre strutture religiose che vi si venivano erigendo. Tale prerogativa venne fatta derivare dall'aggiudicazione appunto del diritto di patronato, ottenuto per titolo oneroso di fondazione e dotazione, il quale divenne anche elemento indipendente dalla persona che lo deteneva e parte costitutiva dello stesso patrimonio feudale trasmissibile cioè in eredità con quest'ultimo¹². Non è un caso, infatti, che alcuni secoli dopo, con il sopraggiungere dei provvedimenti abolitivi dei diritti feudali nel regno di Sicilia, dovessero ritenersi travolti anche quei patronati che appunto fossero stati "esercitati dal feudatario in nome del feudo"¹³.

Per quanto appaia scontato, non è infatti superfluo ricordare che il giuspatronato, in quanto legato al *fundus* in cui sorgevano i nuovi templi, costituiva una servitù "che si trasmettea col diritto di proprietà dello stesso fondo"¹⁴, onde era norma consolidata che esso si devolvesse-

¹² Nel diritto canonico classico il giuspatronato veniva rivendicato dal feudatario "in ecclesias quas in *feudum* acceperante ius advocatiae subdiderat", in quanto "hoc domino, qui in suo fundo ecclesiam aedificaverat, plenum et absolutum eiusdem dominium tribuebat, adeo ut de hac "ecclesia propria" aequali modo ac de bonis patrimonialibus libere disporre posset: eam alienare, donare, haereditarie dare, destruere, pro lubiti clericum ad eius servitium assumere vel dimittere" (J. CHELODI, *Ius de personis, De principiis et fontibus*, Tridentum, Trento, 1927, p. 244). Sui nessi tra feudalesimo e patronato, più di recente, v. J. MIÑAMBRES, *La presentazione canonica*, cit., p. 8 ss., per il quale la prassi di assegnazione del *feudum* e l'attribuzione del potere sui vassalli implicavano il sorgere di una serie "di nuove pretese anche sulle funzioni ecclesiastiche, non esclusa la nomina dei pastori". Ne seguiva che "chi vantava qualche diritto su dei beni pretendeva anche un certo potere sulle persone. E così, la donazione di un fondo al vescovo, o più avanti, anche ad un monastero (*fundus*), la costruzione o riparazione di una chiesa o un altro edificio di culto (*aedificatio*), e la dotazione di un ufficio (*dos*) da parte di un fedele, si costituivano in titolo per l'esercizio di un certo potere d'ingerenza nella gestione del fondo, della chiesa o dell'ufficio. La *fundatio*, l'*aedificatio* e la *dotatio* finiranno per diventare i titoli principali di un insieme di diritti ed obblighi sulle cose e sugli uffici che prenderà il nome di giuspatronato".

¹³ P. LIBERATORE, *Della polizia ecclesiastica nel regno delle due Sicilie*, Salvatore, Napoli, 1852, p. 98.

¹⁴ D. SCHIAPPOLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 125. L'uso peraltro di considerare il giuspatronato alla stregua di un diritto di servitù rimonta ai Merovingi nel cui regno "si danno numerose chiese sorte su fondi privati, legate ai loro fondatori da un rapporto simile, talora, a quello di proprietà, per cui esse venivano considerate come accessioni ai fondi, e ne seguivano la sorte nelle successioni ereditarie" (A. SINI, *Giuspatronato*, in *Enciclopedia dir.*, XIX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 526). Sul punto, più

se, nei feudi propriamente ereditari, in capo ai discendenti legittimi, quasi sempre secondo la linea agnaticia del primo feudatario, senza distinzione peraltro, all'uso normanno-svevo¹⁵, tra maschi e femmine, anche se la preferenza era per i primi rispetto alle seconde.

Dunque, il riconoscimento formale, attraverso la bolla vescovile, del diritto di nominare il titolare degli uffici annessi ai benefici sorti nei nuovi feudi sembra costituire una costante nella dinamica di colonizzazione ed un punto irrinunciabile per la nobiltà di nuova investitura la quale, oltre a tutto, adoperava questo privilegio come affermazione del proprio potere sul territorio controllato. Così, una volta ottenuta dal governo spagnolo, come si è detto, la "*licentia populandi seu aedificandi*" il patrizio si impegnava a definire il piano urbano del nuovo centro abitato, costruendo le opere edili di uso non solo civile ma anche religioso, quali appunto chiese e cappellanie, ed affrettandosi ad ottenere dal vescovo, prima ancora della loro formale *consecratio*, per sé e per i propri discendenti il riconoscimento del diritto di collazione sugli stessi, nonché anche alcuni onori come uno stallo riservato o l'uso delle insegne gentilizie entro gli stessi edifici¹⁶.

recentemente, J. MIÑAMBRES, *La presentazione canonica*, cit., p. 4 ss.

¹⁵ A differenza dell'*usus feudorum* dell'Italia centro-settentrionale, nel regno di Sicilia, secondo la legislazione federiciana, risalente alle costituzioni "*Ut de successionibus comitum*" e "*Comite vel barone*", i figli maschi e le femmine avevano gli stessi diritti in ordine alla successione feudale. Sul punto, per più puntuali riferimenti bibliografici, cfr. E. CUOZZO, *Matrimoni e successioni feudali nel Regno di Sicilia, Dalle Assise di Capua (1220) al Liber Augustalis (1231)*, in AA.VV., *Raccolta di studi offerti a I. Sanfilippo*, ISI, Roma, 2008, p. 6 ss.

¹⁶ Com'è noto, il giuspatronato risulta definito come «*summa privilegiorum*», comprensivo della "potestas nominandi seu presentandi clericum ad beneficium vacans", ma anche di prerogative onorifiche, come il diritto di esporre le insegne gentilizie (*ius lystrae*). Riguardo a quest'ultimo, esso comprendeva in particolare "sive honor arma et insignia sive stemmata familiae seu gentis, intra ecclesiam patronatam sive extra illam apto loco una cum in scriptione nominis apponendi" (P.F. WERNZ, P. VIDAL, *Ius Canonicum*, t. II, cit., p. 309). Ulteriori prerogative riguardavano l'uso di uno stallo o sedile d'assise ("Sedes specialis loco constituta in navi ecclesiae, non vero in choro seu presbyterio nisi forte adsit alicui legitima consuetudo"), e la precedenza nelle cerimonie pubbliche ecclesiastiche ("item in publicis supplicationibus dignior locus inter laicos, item ius sepulturae in Ecclesia patronata, honor thurificationis et aquae benedictae etc. spectata tamen varia loco um consuetudine"). Sul punto, specialmente, S. SANGUINETTI, *Iuris ecclesiastici privati*, cit., p. 206.

Questo punto della edilizia religiosa merita una particolare puntualizzazione, poiché in una visione di medio e lungo periodo proprio la costruzione di queste strutture di culto nei nuovi insediamenti, e di una congrua dotazione destinata all'ecclesiastico preposto alle stesse, avrebbe certamente favorito lo stabilizzarsi nel luogo prescelto della nuova popolazione, rendendola stanziale e ponendo le basi del futuro incremento del feudo, il cui possesso, come pure l'annesso diritto di patronato era generalmente destinato a rimanere nell'ambito del casato, almeno fino a che quest'ultimo non si fosse estinto per mancanza di successori. Altro aspetto comune, dunque, del giuspatronato feudale fu il suo carattere *gentilizio*, dal momento che la trasmissione dello stesso poteva avvenire generalmente solo in favore di familiari della medesima *gens* o *domus*, gli unici cioè che, salvo diversa determinazione dell'originario detentore, potevano essere titolari dello stesso¹⁷.

2. *Una testimonianza d'archivio sulla fondazione dei patronati gentilizi nei nuovi feudi*

Il ricorso alla fondazione dei benefici di giuspatronato contribuiva, come si è accennato, al consolidamento del potere signorile nei nuovi feudi: un consolidamento per di più avallato dalla stessa autorità vescovile la quale mostrava quasi sempre "un atteggiamento favorevole ed accondiscendente"¹⁸. In concreto accadeva che, auspice il clima compiacente, il feudatario si rivolgesse al vescovo per vedersi riconosciuto, quale diritto acquisito, il giuspatronato sulle chiese ed altre strutture religiose che si era impegnato ad erigere e a dotare.

Fra le più remote testimonianze, quella su cui si vuole portare l'attenzione perché presenta taluni elementi di portata generale, riguarda la bolla datata 15 luglio 1609, con cui il vescovo *pro tempore*

¹⁷ Secondo quanto espone M. PISTOCCHI (*De re beneficiis*, cit., p. 260), dal momento che il giuspatronato si trasmette per via di *gens* il fondatore di regola designava gli eredi con la formula "de mea domo et eorum successores". Tuttavia, "pro arbitrio fundatoris" avrebbero potuto ereditare anche soggetti "extranei a familia si v.g. cum aere ditate voluit nomen participari", e sempre che non vi si apponesse la clausola "ad solos agnatos".

¹⁸ V. NAYMO, *Vescovi e giuspatronati laicali nel regno di Napoli: strategie sociali, economiche e familiari delle élites in età moderna*, cit., p. 462.

di Mazara, preso atto dello sviluppo assunto dalla comunità costituita territorialmente nel feudo di “*Rambinseri*”, sorto ufficialmente con la licenza concessa dallo stesso Filippo III¹⁹, elevava a sede “arcipretale” un tempio in esso edificato, ma non ancora consacrato, attribuendo a quest’ultimo il rango di “*ecclesia maior*” e riconoscendo al marchese Luigi Arias Giardina ed ai suoi successori il diritto di giuspatronato sulla medesima²⁰.

Una breve glossa, premessa a mò di titolo, al testo della bolla, precisa altresì che si tratta della collazione fatta *per praesentationem* del primo beneficiario, in favore del quale il patrono è tenuto a corrispondere *de suis bonis*, gravando tale obbligazione su sé stesso e sui propri successori, senza tuttavia precisare se essa, secondo la formula consueta, “*ad solos posse transire agnatos*”²¹. Ad una prima approssimazione quello in questione si presenta dunque come un giuspatronato di tipo *familiare* connesso, alla successione nel feudo che, come s’è accennato, in Sicilia poteva peraltro essere anche al femminile, quando non ci fossero eredi maschi in linea di agnazione. Lo fa pensare, fra l’altro, l’uso dell’espressione “*eius successores*” e non anche quella di “*causam habentes*”, come sarebbe stato logico ove si fosse trattato di un giuspatronato semplice, cedibile cioè anche a seguito di permuta o vendita del feudo, nel qual caso, secondo la prassi allora in vigore, se ne sarebbe dovuta fare poi espressa menzione²².

¹⁹ La licenza, benché richiesta contestualmente, giunse solo nel 1615 per i favori del vicerè di Sicilia, duca di Ossuna, ed era accompagnata dal privilegio del “*mero e misto imperio*”, ossia della giurisdizione civile e penale sui coloni che popolavano il nuovo insediamento. Per queste notizie v., in particolare, F.M. VILLABIANCA, *Della Sicilia nobile*, p. II, vol. III, Palermo, 1757, p. 398 ss.

²⁰ Come informa il Villabianca (*Della Sicilia nobile*, loc.cit.) il marchese Giardina, nativo di Palermo, fu anche governatore del Monte di Pietà di tale città con atto di investitura del 1607 e resse il feudo di “*Rambinseri*” (da lui poi denominato “Santa Ninfa” in onore della santa martire palermitana) fino al 1630, anno della sua morte avvenuta “nella terra di suo vassallaggio”.

²¹ Per il testo della *bolla v. ASD di Mazara del Vallo*, Fondo benefici, vol. 4, foglio 259.

²² Talora, infatti, il giuspatronato poteva trasferirsi “*ex venditione indirecta*”, mediante cioè la cessione del fondo cui era annesso (“*vendito fundo aut re cui adhaeret*”), o ad altro titolo sempre che così fosse stato stabilito dall’originario fondatore. Ad essere vietata era invece la “*venditio directa*” del tale diritto, come attesta la proposizione votata dal Tridentino: “*Nec dictum ius patronatus, venditionis, aut alio quocumque titulo, in alios*”.

Vale rilevare però che secondo una informazione ricavabile dal De Stefani Perez, lo stesso marchese, cedette in vita “alla figlia Orsola nel 1621 il marchesato con tutte le sue terre, redditi, titoli e privilegi [...]a condizione però che i discendenti della medesima per godere del beneficio di questa donazione, doveano lasciare il nome paterno, ed assumere quello di Giardina, e se in qualsiasi tempo la loro maschile discendenza si fosse estinta, allora questo Stato dovesse passare alla linea mascolina dei discendenti del di lui figlio Diego Giardina”²³.

In effetti, con atto notarile la marchesa Orsola donava il feudo al figlio primogenito Simone Giardina Bellacera che per godere della detta donazione dovette aggiungere al proprio cognome quello dell’avo materno²⁴. A sua volta, essendo questi deceduto senza lasciare propri discendenti diretti, il feudo “con tutte le sue terre, redditi, titoli e privilegi” transitò in capo al fratello Giuseppe Giardina Bellacera. Indi nel 1645 costui testò tutto il patrimonio feudale in favore del figlio primogenito Mario Giardina “avuto con la moglie Silvia Giglio”. Alla

contra canonicas sanctiones transferre praesumat: si sic fecerint, excommunicationis, et inter dicti poenis subiiciantur; et dicto iure patronatus, ipso iure, privati existant” (F. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 301). Sulle severe restrizioni in materia adottate nel corso di detta assise conciliare con l’intento di sradicare forme più o meno palesi di “simonia” cfr. A. PROSPERI, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Einaudi, Torino, 2001, p. 74 ss.

²³ A. DE STEFANI PEREZ, *Storia del feudo di S.Ninfa*, Mazzotta, Palermo, 1873, p. 56. Sul punto v. anche le notizie riferite da M. ACCARDI, *Monografia sul comune di S.Ninfa*, Palermo, 1898, p. 31.

²⁴ In tal senso anche D. LIGRESTI, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna*, CUCM, Catania, 1992, p. 115. Questo ramo dei Giardina va tuttavia distinto da quello parallelo dei Giardina e Cannizzaro sorto dal matrimonio contratto nel 1688 “tra Francesco Giardina ed Anna Moncada Paternò e Cannizzaro”. Sul ramo Cannizzaro e Giardina “il Mugnos e il Villa bianca dicono ch’essa è famiglia oriunda catalana trasferita in Sicilia da un cotal Tommaso Cannizzaro a’ servigi di rè Pietro I, da cui ottenne la castellania di Terranova in feudo. I suoi discendenti furono gentiluomini del real palazzo di Pietro II. Un Bernardo ebbe da rè Martino alcune terre in perpetuo nel territorio di Calatabiano 1396; si casò in Catania, ove fondò la sua famiglia; ma in prosiegua essa per ragione di matrimonio passò in Noto, in Siragusa e in Palermo. In Catania e in Palermo fondarono gli stati e le terre dette di Ficarazzi, nell’agro di Palermo, col titolo di baroni di Palagonia, Signori di Grasso e Siciliano e nell’agro di Acicastello ove nobilmente vissero col titolo di baroni di Ravagliuso, di Rigilosi e di Stafenda. Un Giovanni fu giurato di Noto 1542; un Mario occupò l’ufficio di Reggente presso il re; un Francesco fu giudice della R. G. Corte di Catania”.

sua morte, avvenuta in giovane età, gli successe il secondogenito di Giuseppe, Simone Giardina Bellacera il quale nel 1671 ottenne anche il titolo di Principe che tramandò a sua volta ai propri successori²⁵. Non avendo egli però lasciato eredi diretti gli succedette il terzogenito Pietro Giardina Bellacera. Il figlio di questi, Giuseppe, ottavo marchese, tuttavia morì nel 1699, all'età di sedici anni ponendo per tal modo fine alla prima linea discendente mascolina. Ciò fece sì che, secondo il fedecomesso del primo feudatario, il feudo transitasse ai discendenti del secondogenito Diego Giardina, fratello di Orsola²⁶.

Per conseguenza, e nei limiti di attendibilità delle fonti a noi accessibili, non sapremmo ascrivere il giuspatronato dei Giardina tra i titoli ereditari meramente familiari, ma dovremmo semmai ritenere che esso fosse in origine, anche un diritto *gentilizio*, cedibile cioè agli esponenti della medesima *gens*, o almeno *mixtum*, vale a dire *familiare* e *gentilizio* allo stesso tempo, in quanto potevano venirne in possesso solo i familiari che portavano lo stesso *nomen*, identificativo del casato o della medesima *domus*²⁷. Ciò che, peraltro, valeva anche

²⁵ Come riferisce V. PALIZZOLO GRAVINA (*Il blasone in Sicilia, ossia raccolta araldica*, Visconti e Huber, Palermo, 1875, p. 120) questo Simone “era figlio di Giuseppe fratello del precedente e fu principe di Monteleone 1671, dopo essere stato governatore della compagnia della Pace 1667, e capitano giustiziere di Palermo 1670. Morto anch'egli senza figli gli succede il fratello Pietro Giardina Bellacera investito nel 1685; a cui il figlio Giuseppe che deluso di successori maschi lasciò erede la sorella Eleonora. Costei non potendo a causa di litigio sostenere tale successione ne fu invece investito 1703 Luigi Gerardo Giardina e Lucchese, barone delli Gibellini, che si fece riconoscere legittimo discendente ed erede del primo acquirente Luigi Arias Giardina suddetto, acquistò egli inoltre lo stato e terra delli Ficarazzi elevandolo a principato nel 1733, ed in detto anno fu governatore della compagnia della Pace di Palermo. Diego figlio del precedente investito 1739, fu capitano giustiziere 1748; e per la moglie Emilia Grimaldi e del Castrone, figlia di Giulio principe di S. Caterina erede delle cennate due ultime famiglie, aggiunse al suo casato il principato suddetto di S. Caterina, non che le baronie di Riscalla e Carranciarà”.

²⁶ La ricerca archivistica ha consentito una complessiva e globale ricostruzione storica della successione nel feudo; sul punto, in particolare, cfr. A. PANZECA, V. MORREALE, *Il castello di Rampinzeri. Tra storia e architettura*, Rago, Castelvetro, 2009, p. 17 ss.

²⁷ La dottrina suole appunto classificare *mixtum* il giuspatronato qualora esso si trasmetta a coloro che “sono allo stesso tempo eredi, parenti o membri della stessa *gens*” (P.G. CARON, *Patronato ecclesiastico*, in *Nov. Dig. It.*, cit., p. 698). Al riguardo, come annota il Wernz, non si esclude che del detto diritto si possa disporre anche in favore del discendente naturale (purchè in possesso dello stesso *nomen*): “Denique *mixtum* habetur, quod a nemine obtineri potest, nisi is simul sit verus haeres et descendens *naturalis* et

con riguardo al titolo nobiliare connesso al marchesato, del quale, stando alla concessione regia, potevano fregiarsi solo i discendenti di casa Giardina²⁸.

Va detto a guisa di corollario che, pur se si volesse prescindere dal contenuto del menzionato atto di disposizione e fermarsi solo al così detto “stato di osservanza” del patronato, effettivamente i discendenti del marchese che si valsero del detto diritto esercitando le facoltà ad esso annesse portarono il cognome dell’avo e non a caso furono essi a godere dello *jus sepeliendi*, presso la detta chiesa, che com’è noto costituiva uno dei diritti *onorifici* annessi al giuspatronato.

Sempre in proposito, è da ricordare che la prima in linea di successione ad aver goduto di tale diritto, e del corrispondente onere pecuniario, è stata appunto la secondogenita del primo marchese, Orsola Giardina, e che per continuare ad usufruirne il figlio di lei, Simone, abbia dovuto aggiungere, come si è visto, l’identificativo del casato²⁹. Ed al pari di questa sua antenata, anche la pronipote Eleonora Giardina Bellacera, figlia dell’ottavo marchese, avendo mantenuto il nome di famiglia, si pose in possesso del detto giuspatronato, salvo poi perderlo insieme a tutto il feudo, dopo una aspra contesa giudiziaria conclusasi con sentenza confermata dal *Consejo de Italia* in Madrid, in favore del proprio fratello ed erede maschio Luigi Gerardo Giardina³⁰.

Tuttavia, proprio la circostanza che nell’atto esaminato non fosse stata apposta la clausola “*ad solos adgnatos*”, ne garantì la sopravvivenza, sicchè esso non si estinse, neppure quando nel 1720

legitimus ipsius fundatoris vel personae ab ipso designatae” (*Ius canonicum*, cit., p. 288).

²⁸ Sul diritto a fregiarsi dei titoli nobiliari concessi “al primo investito del feudo” da parte dei membri della stessa famiglia, reso attuale dalla rivendicazione continua di tali prerogative cfr., le considerazioni, di S. BORDONALI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari oggi*, in *Rivista di diritto civile*, XLV, 1999, 3, specialmente, pp. 376-377.

²⁹ Come attesta l’Accardi (*Monografia sul comune di S. Ninfa*, p.56) effettivamente “Costei sposò il Signor Mario Bellacera e Cancialosi col patto però che i figli che sarebbero per nascere non si chiamassero Bellacera come il padre, ma Giardina come la madre, e che tal nome dovrennero portar per sempre i loro discendenti”.

³⁰ Si veda al riguardo l’atto di investitura del nuovo marchese giacente nel fondo della Regia Cancelleria (anno 1703-1704, ind.XIII, 10) e recante lo *specimen* della menzionata causa feudale, nonché la relativa sentenza. Sul nuovo feudatario cfr. anche AA.VV., *Federico di Napoli, Il principe di Resuttano, Noi il Padrone*, a cura di O. CANCILA, Sellerio, Palermo, 1982.

il feudo, a seguito di regolare atto di vendita, transitò dai Giardina a Federico di Napoli, principe di Resuttano, come si evince dall'atto di cessione giacente presso l'Archivio di Stato di Palermo e contenente per l'appunto anche l'obbligo di dotazione annua in capo al nuovo acquirente³¹. Ciò fu reso possibile, tra l'altro, dal fatto che in Sicilia diversamente che in altre parti del regno, i feudi non avevano soggetti a devoluzione alla Corona "quando il barone fosse morto senza eredi diretti, ed erano pertanto alienabili alla stessa maniera di altri beni di minor portata", onde tale vendita poteva avvenire "senza bisogno di autorizzazione regia"³².

3. (*Segue*): la successione "*tam virorum quam foeminarum*" nel giuspatronato e l'esercizio al femminile di funzioni circa sacra

Tornando alla bolla vescovile, redatta in un latino ecclesiastico che mantiene la dignità della lingua, soprattutto nell'uso della terminologia giuridica, va detto che essa rappresenta una testimonianza di prima mano per la conoscenza dei termini concreti in cui si estrinsecava il giuspatronato, e in specie il diritto di collazione che, com'è noto, ne costituiva la principale prerogativa e l'aspetto qualificante³³.

Se l'incidenza della volontà del fondatore o "*patronus*" era, come si è visto in precedenza, rilevante nello stabilire i soggetti che potevano subentrare nel diritto di patronato, essa era più contenuta quanto al potere di nomina del candidato destinato a ricoprire l'ufficio di beneficiario della chiesa o del tempio. Sebbene nel testo si parli di uno

³¹ Stando alla citata fonte l'onere annuo assunto dal di Napoli a titolo di dotazione del beneficio in questione ammontava ad "*onze undici*".

³² Così F. RENDA, *Baroni e riformatori in Sicilia sotto il ministero Caracciolo*, cit., p.109.

³³ La dottrina *ante Codicem* sul giuspatronato ritiene che esso coincida *strictu sensu* col diritto di presentazione del candidato all'ufficio ecclesiastico: "Hinc ius patronatus est: ius seu potestas nominandi, sive praesentandi clericum idoneum, ei ad quem instituti o pertinet, ut beneficiumvacans, quod eius modi iuris ubiectum est, eidem concedat" (A. Sanguinetti, *Juris ecclesiastici privati*, cit., p. 203). Ciò non toglie che la stessa dottrina presentava in realtà delle ambiguità in quanto finiva per considerarlo alla stregua di un diritto complesso costituito cioè da più posizioni giuridiche attive ("iura onorifica vel utilia"), cui si accompagnano anche talune obbligazioni legali ("iura onerosa") (Ivi).

“*ius nominandi*”, cosa che farebbe pensare ad un obbligo del vescovo di procedere alla conferma del candidato presentato, va tuttavia precisato che esso, come del resto si evince dall’uso – proprio nello stesso passo – della locuzione “*eligendi et praesentandi*”, che tale facoltà era da intendersi in armonia con le prerogative della autorità ecclesiastica, la quale avrebbe dovuto prima di procedere alla istituzione canonica del soggetto designato accertarne l’idoneità a ricoprire l’ufficio³⁴. Procedura quest’ultima che, come si ricava appunto dal testo in esame, era stata seguita proprio in occasione della nomina del primo beneficiario, il quale sarebbe stato ritenuto in possesso delle qualità richieste “*super quibus nos fide digno tuis commendaxis*”.

Quanto poi ai titoli di acquisto del patronato secondo la *bolla* vescovile, occorre rilevare che tale diritto risulta attribuito in cambio dell’impegno profuso dal fondatore nella edificazione del tempio, oltre che per avere egli assunto l’onere di provvedere ad una dotazione adeguata ai bisogni del culto ed al sostentamento dell’ecclesiastico addetto allo stesso, come pure si evince dalla osservanza costante di tale onere da parte dei suoi successori nel possesso del feudo³⁵.

Inoltre, sempre dalla lettura dell’atto sembra emergere che, quando il vescovo si rivolge al Giardina con l’appellativo di “*dominus et Patronus terrae S.Nynfae*”, egli non intendesse collegare il detto diritto alla signoria o al potere civile da questi esercitati sui propri domini, ma riconoscergli la servitù di patronato sul fondo concesso, stabilendo una riserva in favore suo nonché dei di lui eredi, secondo le regole della successione feudale vigenti nell’Isola, senza peraltro escludere *a priori* la possibilità per le donne di famiglia, come nel già indicato caso della primogenita Orsola, di ricevere e trasmettere

³⁴ La questione dei limiti alla facoltà di intervenire nelle nomine dei beneficiari da parte del soggetto titolare del giuspatronato, ha costituito nel tempo uno degli aspetti maggiormente studiati. Tale facoltà, ritenuta più ampia nel campo degli autori di impronta giurisdizionalista, è invece dai curialisti ristretta alla sola designazione del candidato prescelto, ma non implica per sé un obbligo dell’autorità ecclesiastica di accedere alla designazione fatta qualora esso sia ritenuto privo dei requisiti richiesti. Sul punto e per bibliografia D. SCHIAPPOLI, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 120.

³⁵ Come ricorda J. MIÑAMBRES (*La presentazione*, cit., p. 35) il benevolo atteggiamento dell’autorità ecclesiastica riguardo al giuspatronato nasceva dal fatto che tale prerogativa appariva “come garanzia della sopravvivenza degli uffici ecclesiastici”.

il detto diritto³⁶. Circostanza questa che faceva sì che in Sicilia alle donne spettasse, un ruolo di primo piano sancito a volte, come nel caso di casa Giardina, dall'esercizio anche di prerogative *circa sacra*, mediante l'esercizio del giuspatronato feudale³⁷. Per questa famiglia, come s'è sopra riferito, al pari di molte altre del Regno, la propria storia è stata segnata, anche dalla presenza di figure femminili capaci di indirizzare la scelta degli ecclesiastici preposti a taluni uffici, utilizzando i privilegi offerti dalla legislazione siciliana e contrastando le rigidità della normativa canonica che, com'è noto, riservava tale prerogativa, sia pure con talune eccezioni riguardanti i giuspatronati appartenenti ad ecclesiastici³⁸, quasi esclusivamente ad una ristretta cerchia di laici di sesso maschile. Infatti, sebbene la possibilità che anche le donne potessero esercitare il detto diritto non era del tutto esclusa nel *ius decretalium*, ciò infatti poteva avvenire non *per se ipsam* ma per il tramite del proprio marito, qualora il giuspatronato costituisse parte del patrimonio dotale³⁹.

³⁶ Il che, pur con le cautele del caso, varrebbe a qualificare il giuspatronato in questione come "privato", distinto ossia da quello "pubblico". Quest'ultimo si differenziava dal primo in quanto "sebbene originariamente derivava, parimenti a quanto succedeva per i privati, da una fondazione", in seguito sotto l'influsso delle teorie regaliste "venne fatto risalire ai diritti di sovranità e veniva considerato come parte integrante degli stessi" (A. SINI, *Giuspatronato*, cit., p. 536). Siffatto modo di intendere l'istituto in questione era stato tuttavia costantemente avvertito dalla dottrina curialista, per la quale esso costituiva piuttosto un privilegio elargito "*ex concessione Ecclesiae*" e non un diritto "*fundatus in prerogativis potestatis civilis*". Sul punto, cfr. P.F. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum*, cit., p. 289, nonché, F. CAPPELLO, *I diritti e i privilegi tollerati o concessi dalla Santa Sede*, PUG, Roma, 1923, p. 46 ss.

³⁷ Emblematico è il caso della duchessa Giovanna Pignatelli, la quale ottenne dallo stesso Filippo III nel 1611 la provvista del beneficio di regio patronato del Santissimo Salvatore di Messina in favore del figlio Pietro Aragona Tagliavia, come risulta dalle carte giacenti presso l'*Archivio General de Simancas* e recensite da F. D'AVENIA, *La Chiesa del Re, Monarchia e papato*, cit., p. 89 ss.

³⁸ Oltre che "laicale" il giuspatronato poteva essere infatti anche "ecclesiastico", nel qual caso esso competeva a soggetti già dotati di potestà ecclesiastica. Non bisogna, del resto, dimenticare che poiché il giuspatronato implica "participatio quaedam iurisdictionis ecclesiasticae" esso per sé "a propria fonte profluere tantum potest, id est ab ecclesiastica hierarchia" (M. PISTOCCHI, *op. cit.*, p. 249).

³⁹ Sul punto, P.G. CARON, *Patronato*, cit., p. 701, nonché A. SINI, *Giuspatronato*, p. 537.

4. *Cenni conclusivi sul rilievo storiografico del documento esaminato*

La portata del documento esaminato risulta evidente soprattutto ove si consideri che esso va collocato nel primo decennio del '600, periodo cioè che coincide con la fase iniziale di quella imponente opera di pianificazione feudale svolta dall'aristocrazia sicula ed avviata durante il regno di Filippo III. Anzi essa precede l'ordinanza regia con cui nel 1611 lo stesso sovrano intese regolare in maniera stabile la disciplina circa il rilascio delle licenze di popolare i nuovi feudi, con la cessione ai fondatori anche di una parte cospicua della giurisdizione sulle terre e le popolazioni del nuovo insediamento⁴⁰.

Tale documento, oltre che illuminare sulle tappe iniziali della detta impresa, rende altresì possibile ritenere che sin dalle origini l'affermazione dei poteri di giurisdizione sui coloni, andò di pari passo con l'aggiudicazione di una serie di interventi in campo ecclesiastico, funzionali all'effettivo affermarsi del potere e del prestigio della feudalità. A ciò si perveniva, attraverso un complesso sistema di dare-avere, mediante il quale i diversi feudatari ottenevano appunto dall'autorità ecclesiastica, per titolo oneroso di fondazione e dotazione, il giuspatronato sulle chiese e sugli altri luoghi di culto che essi stessi avevano provveduto ad erigere.

Il caso della predetta *bolla*, evidenzia peraltro i punti qualificanti nei quali può riassumersi la disciplina del giuspatronato ottenuto in occasione delle nuove fondazioni, e cioè: a) esplicita affermazione del diritto di influire sulla nomina del titolare dell'ufficio ecclesiastico, nella forma meno incisiva della *designazione* dell'investendo;

⁴⁰ Cfr. R. CANCELILA, "*Merum et mixtum imperium*", cit., p. 497. Tale licenza comportava generalmente infatti anche l'attribuzione di strumenti di controllo giudiziario, da esercitarsi mediante la costituzione di uffici domestici e sottraendo per tal modo i coloni alla giurisdizione ordinaria del monarca. Sulla molteplicità dei fori nella Sicilia dell'età moderna cfr. ID., *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia Moderna*, in *Mediterranea. Ricerca storica*, Palermo, 2013, p. 10, secondo cui "Il rapporto tra il potere sovrano e la giurisdizione feudale si rivelò piuttosto difficile e denso di contraddizioni, segnato ora da sostanziali aperture nei confronti di una aristocrazia forte, del cui consenso e della cui fedeltà la monarchia aveva bisogno, ora da fasi di riequilibrio, quando non di ridimensionamento del potere della nobiltà, nell'intento di restaurare con maggiore o minore convinzione il valore e il significato dell'autorità sovrana".

b) sua ulteriore classificazione come patronato *gentilizio*, mediante la trasmissione di tale prerogativa unicamente ai familiari con lo stesso *nomen* o identificativo del casato; c) riconoscimento del carattere reale del giuspatronato, alla stregua di un peso o servitù gravante sulla proprietà del fondo e trasmissibile negli stessi modi di successione della proprietà feudale.

A quest'ultimo riguardo, e visto il punto in un arco di tempo più ampio, va rilevato che fu proprio la particolare configurazione del giuspatronato come diritto reale di godimento annesso al patrimonio feudale che creò le condizioni per il suo successivo deperimento. Basterà ricordare che, secondo il regio decreto del 1818, una volta abolita nel Regno la proprietà feudale anche i diritti di giuspatronato esercitati «sopra le chiese e benefizi ecclesiastici», vennero ritenuti «tra i diritti dei baroni, colpiti dalla legge abolitiva della feudalità», salvo che da parte degli ex feudatari non si provasse che la loro fondazione fosse stata fatta con beni propri «dopo la concessione del feudo», nel qual caso essi potevano usufruire del solo diritto di designazione ma non delle «onorificenze signorili, abolite per effetto della legge eversiva della feudalità»⁴¹. Ed in ragione di ciò si fece gravare sui vescovi locali l'obbligo di indicare «sollecitamente tutti i benefici tanto pieni che vacanti soggetti a patronati feudali esistenti nelle rispettive loro diocesi»⁴².

Non ci sentiamo infine di affermare, per l'ambiguità che emerge dal documento esaminato, che la concessione del detto diritto venisse fatta in favore del feudatario, del tutto indipendentemente dalla sua qualità di titolare del potere civile, anche se non vi può essere dubbio che egli lo adoperasse come parte delle prerogative pubblicistiche del suo ruolo, secondo un impianto teorico che era peraltro conforme alle idee giurisdizionaliste del tempo. Benchè non si ritenga di doverci spingere così a fondo, si deve riconoscere che il diritto di influire sulle nomine dei benefici di giuspatronato, come si è visto, era qualificabile

⁴¹ Il testo della disposizione è riportata da D. SCHIAPPOLI, *Manuale del diritto ecclesiastico*, cit., p. 125. Sul punto anche F. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia. Manuale*, I-II, 2ª edizione riveduta ed ampliata, specialmente delle nuove leggi e giurisprudenza, della bibliografia, e delle fonti del Diritto Canonico del prof. Huebler, Torino, 1892-1894, p. 443.

⁴² P. LIBERATORE, *Della polizia ecclesiastica nel regno delle due Sicilie*, cit., p. 99.

alla stregua di un onere di carattere reale gravante sul possesso del feudo, ma veniva esercitato dai nuovi feudatari quale affermazione del potere signorile sullo stesso anche più e meglio di altre prerogative pur importanti. Avendo presente tale duplice valenza, la lettura che se ne può dunque fare allo stato non è univoca. Solo uno studio più ampio ed approfondito dell'intero fenomeno analizzato nelle varie prospettive e non limitato a singoli documenti di carattere ecclesiastico, potrebbe tuttavia dissipare ogni dubbio al riguardo, colmando così un vuoto in questo ancora non del tutto conosciuto aspetto del '600 siciliano.

